

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) Ufficio comune tra enti associati

COMUNE DI
VIMODRONECOMUNE DI
CASSINA DE' PECCHICOMUNE DI
RODANOCOMUNE DI
PIOLTELLOCOMUNE DI
CAMBIAGOAZIENDA SPEC.
FUTURA

Sede: Palazzo Comunale di Vimodrone **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055** – **Vimodrone (MI)**
 Telefono 0225077210-278-312 Telefono 02250771 – Fax 02/2500316 Codice identificativo univoco fatturazione: **A6D3WO**
 Pec: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it e-mail: cuc@comune.vimodrone.milano.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO LAVORI E SERVIZI ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PIOLTELLO

PROT. N. 5106/2026

PREMESSE

L'ufficio comune operante come centrale unica di committenza (di seguito per brevità anche Ufficio comune operante come CIC o Ufficio comune CUC o CUC) per conto del Comune di Pioltello (di seguito per brevità anche Comune o Comune associato o Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata), ha indetto con determinazione n. 106 del 18/02/2026 una gara aperta ai sensi dell'articolo 71 e 108 del D.lgs. n. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. n. 209/2024 (di seguito anche Codice) per l'affidamento di un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell'articolo 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto lavori e servizi accessori per la manutenzione delle strade di competenza del Comune di Pioltello.

L'oggetto principale dell'accordo quadro sono interventi di lavori di manutenzione con una componente accessoria di servizi.

L'ufficio comune operante come CUC è stato istituito dai Comuni di Vimodrone, Cassina de Pecchi, Rodano, Pioltello Cambiago e Azienda speciale servizi alla persona Futura tutti non capoluogo di provincia, per quanto concerne i Comuni. I suddetti Enti hanno deciso di gestire le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture associandosi tra loro in una centrale unica di committenza mediante una convenzione ex articoli 30 del D.lgs. n. 267/2000 e 15 della legge n. 241/1990, approvata dai rispettivi Consigli Comunali (da ultimo con deliberazione C.C. n. n. 62 del 19/12/2025 adottata dal Comune di Vimodrone, deliberazione C.C. n. n. 73 del 18/12/2025 adottata dal Comune di Cassina de' Pecchi, deliberazione C.C. n. n. 61 del 15/12/2025 adottata dal Comune di Rodano, deliberazione C.C. n. 89 del 18/12/2025 adottata dal Comune di Pioltello, deliberazione C.C. n. 45 del 22/12/2025 adottata dal Comune di Cambiago, determina n. 14 del 28/11/2025 adottata dall'Amministratore Unico di azienda Speciale Futura). In particolare con gli atti sopra citati si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale centrale unica di committenza con sede presso il Comune di Vimodrone, che ha la funzione di stazione appaltante, in nome e per conto dei Comuni associati, per tutte le procedure che, in base alla citata convenzione, i medesimi Comuni associati demandano alla stessa, e si è disciplinata la suddivisione delle competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come CUC a seconda che il Comune associato sia o meno qualificato per la procedura da gestire. La CUC sopra indicata è qualificata con un livello di qualificazione L1 e per il partenariato pubblico – privato e il Comune di Pioltello è qualificato con un livello di qualificazione L1 e per il partenariato pubblico – privato.

Nel caso di specie quindi il Comune associato in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere è qualificato rispetto al contratto da acquisire e quindi l'Ufficio comune operante come CUC provvederà ad approvare gli atti di gara e a gestire la procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione, che sarà poi trasmessa al Comune associato che provvederà ad assumere l'aggiudicazione.

Il Comune di Pioltello dopo aver validato il progetto, con determinazione registro generale n.106 del 18/02/2026 ha approvato gli elaborati progettuali per la conclusione di un Accordo quadro con unico operatore avente ad oggetto lavori di manutenzione con una componente di servizi accessori, demandando l'espletamento della procedura di gara, secondo le fasi indicate nella convenzione di cui sopra, all'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza che con la determinazione sopra indicata registro generale n. 164 del 02/03/2026 ha approvato gli atti di gara (il disciplinare e suoi allegati) per dare avvio alla procedura.

La validazione del progetto è stata effettuata con atto del Rup prot. n. 4259 del 20/02/2026.

La presente procedura è conforme, limitatamente a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM n. 279 del 05 agosto 2024 Allegato 1, pubblicato in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024 recante "adozione dei criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture stradali" applicabile limitatamente a quanto indicato negli elaborati progettuali cui si rinvia.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo: www.aria.regione.lombardia.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del presente procedimento - salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, comma 5, dell'allegato I.3 del Codice - è di 9 (nove) mesi, più un mese per eventuale anomalia. Il termine di cui sopra decorre dalla pubblicazione del Bando di gara nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

Il luogo di svolgimento dei lavori è il territorio del Comune di Pioltello codice NUTS: ITC45.

CIG: BAA1E706E1

Il Responsabile unico del progetto (Rup) è Ing. Pierluigi Taverni e-mail: p.taverni@comune.pioltello.mi.it

Il Responsabile unico del progetto dell'ufficio comune operante come CUC (Rup Cuc) ai sensi del comma 9 dell'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2023 per le attività di competenza dell'Ufficio comune operante come CUC in base alla convenzione sopra indicata è la dott.ssa Chiara Gregorini, email: c.gregorini@comune.vimodrone.milano.it.

1. PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma di e-procurement "Sintel" (di seguito per brevità anche solo "PAD" o "Piattaforma" o "Sistema" o "Sintel"), iscritta nel Registro delle Piattaforme Certificate (RPC) di ANAC, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente sul sito internet di ARIA S.p.A. e mediante il quale verranno gestite le attività di pubblicazione della procedura, di presentazione, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Le "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel", sono disponibili sul portale di ARIA:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni. L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato Modalità tecniche di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante ... [indicare il link], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) nei seguenti orari tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Bando di gara;

Disciplinare di gara e relativi allegati:

- a) Allegato 1 Schema di domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- b) Allegato 1 bis Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- c) Allegato 2 dichiarazione di conformità all'originale dei documenti;
- d) Allegato 3 Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel contenenti le istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa;
- e) Allegato 4 Dichiarazione di avvalimento;
- g) Allegato 5 Giustificazioni;
- h) Allegato 6 Manifestazione di interesse – rettifica ex articolo 101 comma 4;
- i) Allegato 7 Rettifica dell'offerta;
- l) Allegato 8 Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- m) Allegato 9 Modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere;

Elaborati progettuali:

Relazione Generale;

- Computo Metrico Estimativo;
- Elenco Prezzi Unitari delle lavorazioni;
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- Capitolato;
- Schema Contratto Generale;
- Relazione CAM;
- Relazione Criteri;
- Schema Contratto Applicativo;
- Tavole Piano Neve (percorsi 1-4 e ciclabile);
- Tabella A – dettaglio AQ misto.

Codice di comportamento del Comune di Pioltello

Codice di comportamento del Comune di Vimodrone;

La Request.xml” del documento di gara unico europeo di cui sopra rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “Response.xml” del Documento di gara unico europeo.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione Bandi di gara e contratti al seguente link: https://vimodrone.nuvolapalitalsoft.it/?page_id=753&voceamt=8216 e sulla piattaforma Sintel al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/bandi-di-gara/bandi-sulla-piattaforma-sintel>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzione “comunicazioni della procedura procedura” disponibile nell’interfaccia “dettaglio” della procedura di gara , presente sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni, prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione “documentazione di gara” della procedura di cui trattasi e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione CUC presente nella home page del Comune di Vimodrone al link:

<https://comune.vimodrone.mi.it/documento/tipologia/cuc-gare-aperte>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma sintel e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente gara ha ad oggetto un **accordo quadro per la realizzazione di lavori la gestione integrata dei servizi accessori per la manutenzione delle strade di competenza del Comune di Pioltello**.

L'accordo quadro è costituito da un unico lotto e non è stata prevista una suddivisione né geografica né funzionale – prestazionale in quanto l'analisi del mercato condotta dimostra che le caratteristiche tecnico-funzionali delle attività oggetto dell'accordo quadro garantiscono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata, mentre - in ragione della tipologia e quantitativi delle attività e dei relativi importi posti a base di gara - un'eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un'inefficienza economica, anche una Disomogeneità/disfunzionalità nell'erogazione stessa.

Al contempo non trova fondamento un'eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto le attività si svolgeranno unicamente sul territorio del Comune di Pioltello che ha una dimensione territoriale che non si presta ad una suddivisione in lotti essendo circoscritta in circa 13 kmq.

Le prestazioni oggetto del contratto sono strettamente interconnesse e necessitano di una uniformità di espletamento nonché di gestione unitaria del contratto. Date le caratteristiche, si ritiene che una eventuale suddivisione in lotti potrebbe comprometterne l'economicità e l'efficienza e che un unico interlocutore possa garantire i migliori livelli prestazionali. Si ritiene infatti che l'affidamento integrato dell'insieme dei lavori e dei servizi accessori consente di rendere l'unico assuntore responsabile del raggiungimento dei livelli prestazionali stabiliti contrattualmente; l'affidamento unitario dei lavori e dei diversi servizi accessori ad un medesimo operatore è dunque condizione necessaria per perseguire l'obiettivo della corretta realizzazione, gestione e funzionalità delle strade del Comune di Pioltello.

n.	Descrizione lavori/servizi	CATEGORIA CLASSIFICA LAVORI /CPV	CPV	P (prevalente/principale) S (scorporabile/ secondaria)	Importo (compresi oneri della sicurezza)
1	Lavori di manutenzione delle strade comunali	OG 3 classifica non inferiore a IV bis a qualificazione obbligatoria	45233141-9 CODICE ATECO 42.11	CATEGORIA PREVALENTE	Euro 4.032.000,00 di cui euro 192.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
2	Lavori di segnaletica stradale	OS10 classifica non inferiore alla I a qualificazione obbligatoria e subappaltabile	45233221-4 45233290-8 CODICE ATECO 42.11	SCORPORABILE	Euro 168.000,00 di cui euro 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
3	Servizi accessori di manutenzione delle strade	a) Servizi di sorveglianza comprensivo del servizio di chiusura buche e del servizio di pronto intervento anche ambientale	90620000-9 90630000-2 50232000-0 90611000-3	SECONDARIA	a) Euro 546.000,00 di cui euro 26.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso b) Euro 239.400,00 di cui euro 11.400,00 per oneri per la sicurezza da

		b) Servizio di gestione del piano rimozione neve e antighiaccio	71354300-7 79714000-2		interferenza non soggetti a ribasso c) Euro 21.000,00 di cui euro 1.000,0 per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso tot. a)+b)+c): Euro 806.400,00
		c) Servizio di manutenzione degli impianti semaforici e delle pompe di sollevamento			
		A. Importo lavori/servizi nn. 1-2-3			Euro 4.768.000,00
		B. Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			Euro 238.400,00
		A+B) Importo complessivo a base di gara			Euro 5.006.400,00

L'elenco prezzi unitari e i canoni unitari posti a base d'asta sono riportati negli elaborati progettuali cui si rinvia.

Relativamente ai costi della sicurezza da interferenza, è stato redatto il DUVRI presente tra gli elabori progettuali. Resta inteso che, qualora il Comune ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dell'appaltatore, integrerà il contratto.

E' comunque onere dell'appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che offrono un importo superiore a quello posto a base di gara.

Il suddetto importo a base di gara comprende i **costi della manodopera che sono stati stimati pari al valore di euro 1.428.960,00** (di cui euro 1.044.960,00 per quanto concerne i lavori ed euro 384.000,00 per quanto concerne i servizi accessori) sulla base degli elementi e secondo l'analisi indicata negli elaborati progettuali cui si rinvia integralmente.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'accordo quadro sia per la prestazione prevalente (Lavori Cat. OG3), sia per la prestazione secondaria afferente i servizi accessori integrati di manutenzione, il contratto collettivo nazionale e territoriale di riferimento è il CCNL "per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative" (ID CCNL: F012);

L'accordo quadro è finanziato con fondi di bilancio del Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata.

Per la determinazione dell'importo a base di gara sono stati inoltre considerati i seguenti elementi:

- Costo del personale
- Spese generali
- Costi relativo al materiale e all'impiego di attrezzature
- Utile di impresa

Si precisa che il valore dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presunto fabbisogno e che si ricorrerà agli appalti specifici nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro.

Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Stazione Appaltante e per il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata nei confronti dell'aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

N.B.:

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Le lavorazioni riferite alla categoria prevalente OG3 devono essere eseguite in misura prevalente dall'aggiudicatario.

Le lavorazioni riferite alla categoria scorporabile OS10 sono interamente subappaltabili.

Ai sensi dell'articolo 119 comma 17 del codice, le lavorazioni riferite alla quota parte di categoria prevalente e alla categoria scorporabile OS10, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche degli appalti specifiche che saranno oggetto dell'accordo quadro e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tutte le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile devono essere eseguite dal concorrente sia impresa singola che associata, in possesso delle relative qualificazioni.

In alternativa, qualora per detta categoria scorporabile il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente, dovrà integralmente subappaltare le relative lavorazioni ad imprese con idonea qualificazione. Trattandosi di subappalto necessario-qualificatorio, la dichiarazione di subappalto non dovrà contenere espressioni che riconducano ad una eventuale volontà di ricorrere al subappalto pena la mancanza del requisito della qualificazione.

Le prestazioni relative ai servizi accessori sono interamente subappaltabili ma non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche degli appalti specifici che saranno oggetto dell'accordo quadro e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

3.1 DURATA

La durata dell'accordo quadro è di **48 mesi** la cui decorrenza è definita nel capitolato.

3.2 REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi è normata secondo quanto previsto negli elaborati progettuali cui si rinvia.

Ai sensi dell'articolo 126 comma 2 del codice è previsto il premio di accelerazione così come indicati negli elaborati progettuali cui si rinvia integralmente

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati al Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi di cui all'art. 120, comma 1, lettera d), nn. 2 e 3, del Codice.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale viene effettuata accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE2.0), fatto salvo quanto previsto oltre nel presente atto al paragrafo relativo all'aggiudicazione e stipula del contratto.

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.1 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Nell'ambito dell'accordo quadro sono comprese delle attività accessorie che possono rientrare in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e segnatamente estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo. Per l'esercizio di detta attività è richiesta l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure occorre aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Qualora dette attività siano subappaltate, detto requisito deve essere posseduto dal subappaltatore.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di ConSORZI di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/ConSORZIO o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2000

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale avviene accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto oltre nel presente atto nel paragrafo relativo all'aggiudicazione e stipula del contratto

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e/o dal Comune in nome e per conto del quale la procedura è svolta e non possano essere acquisiti d'ufficio da questi. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per gli operatori economici per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione nel registro della CC.IAA: iscrizione nel REA (Repertorio Economico Amministrativo) tenuto presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui è stabilita la sede legale del concorrente, per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per gli operatori che non hanno obbligo di iscrizione alle CC.IAA. né al REA: iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore, di cui agli artt. 45 e ss. Del codice del terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117) e/o iscrizione presso registri/albi riconosciuti da amministrazioni pubbliche, per attività pertinenti, con quelli oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato Membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2000 n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.1.1 nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non richiesti

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Per **LAVORI**: ai fini della qualificazione ex art. 100 comma 4 del codice, sono state sopra riportate le categorie di opere oggetto dell'accordo quadro. Pertanto, occorre: possesso di attestazione **SOA nella**

categoria OG3 per classifica non inferiore alla IV bis e in relazione alla categoria scorporabile, possesso di attestazione **SOA nella categoria scorporabile OS10 per classifica non inferiore alla I**

Si precisa quanto segue: per la categoria scorporabile OS10, in mancanza del possesso di attestazione SOA OS10, è possibile ricorrere al subappalto necessario/qualificando (si veda oltre); in tal caso il requisito relativo alla categoria scorporabile non posseduto dal concorrente deve da questo essere posseduto con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall'art. 2 co. 2 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023 "La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara". - la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, co. 5 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA.

Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17 co. 1 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023.

Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta

Per i concorrenti riuniti si applica l'articolo 30 dell'Allegato II.12 del codice.

I concorrenti che posseggono la SOA in una classe inferiore alla III, dovranno presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relativa alla patente di cui all'articolo 27 del D.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. di aver provveduto a richiedere il rilascio della patente di cui all'articolo 77 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sul portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o di aver ottenuto la patente di cui all'art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro .

Qualificazione di imprese stabilite in stati diversi dall'Italia:

le imprese stabilite negli altri Stati si qualificano ai sensi dell'art. 3 Allegato II.12 D.Lgs. 36/2023, ovvero producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

- b) Per i **SERVIZI**: Esecuzione negli ultimi **dieci anni antecedenti** la data di pubblicazione della presente procedura di servizi analoghi, laddove per servizi analoghi si intende i servizi rientranti nel settore di manutenzione e/o riparazioni vari, per un importo complessivo almeno pari ad euro 700.000,00

Si specifica che si potranno indicare anche contratti in corso di esecuzione. In ogni caso, sia per i contratti conclusi che per i contratti in corso di esecuzione, sarà considerato solo l'importo correttamente eseguito nel periodo di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

-certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

-contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

-attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

-contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2 lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica

Requisiti di capacità tecnico-professionale

il requisito di cui alla lettera a) e b) di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Relativamente ai requisiti per i lavori, ai sensi dell'articolo 30 comma 2 allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Per i lavori, Il requisito relativo alla capacità tecnico e professionale di cui al punto a) del paragrafo 6.3 , fermo il principio secondo cui la suddivisione delle quote di esecuzione tra le imprese facenti parte del raggruppamento deve essere effettuata entro il limite dei requisiti di partecipazione posseduti da ciascuna, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un RTI abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria

per quanto concerne i lavori lettera a) di cui al punto 6.3 : (i) qualora il consorzio esegua esclusivamente i lavori con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate; (ii) qualora il consorzio esegua i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del codice

per quanto concerne i servizi lettera b) di cui al punto 6.3.: sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al presente atto e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di 'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliari sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti : i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nonché il requisito di capacità tecnica professionale di cui al par. 6.3 oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante e il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata , a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'accordo quadro , le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce nella piattaforma Sintel:

- a) la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliario, redatta secondo il modello di cui Allegato 4 dichiarazione di avvalimento da allegare alla domanda di partecipazione;
- b) il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e formato digitalmente dalle parti, e allegato alla domanda di partecipazione, sia nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione sia nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta

da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di c.d. subappalto non necessario, la mancata indicazione in sede di gara della dichiarazione relativa al subappalto, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto

In caso di c.d. subappalto necessario/qualificante con riferimento alle categorie scorporabili non possedute - applicabile agli operatori economici comunque in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti la Categoria Prevalente per classifica adeguata all'intero importo dei lavori - la mancata indicazione, all'atto dell'offerta, delle categorie per le quali è necessario ricorrere al subappalto, costituisce motivo di esclusione, in quanto non sanabile con il soccorso istruttorio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione della categoria prevalente.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si richiama integralmente quanto sopra indicato in merito al subappalto necessario

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui sopra.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a consegnare al Comune in nome e per conto la procedura è stata posta in essere una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tali relazioni sul proprio sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9, dell'Allegato II.3 per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.

In ordine alle prescrizioni minime sopra esplicitate (ovvero, una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile; una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile,) si precisa che la medesima risorsa che possiede due o più requisiti (under 36, di genere) potrà concorrere contemporaneamente al raggiungimento delle rispettive quote minime.

Esempio:

Una donna di età inferiore ai 36 anni potrà essere conteggiata sia nella quota del 30% riservata all'occupazione giovanile sia in quella del 30% dedicata all'occupazione femminile.

Per l'esecuzione degli appalti specifici che saranno affidati in esecuzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 113 del Codice nel capitolato cui si rinvia integralmente sono previste delle specifiche condizioni di esecuzione tra cui quella che l'appaltatore dovrà tenere disponibili i mezzi richiesti in sedi operative, poste al massimo a 10 (dieci) chilometri di distanza dal territorio comunale di Pioltello (distanza misurata percorrendo le strade pubbliche dalla sede operativa al primo punto di una viabilità pubblica del territorio comunale di Pioltello)

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53 comma 1 del D.lgs. n. 31/03/2023 n. 36 la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del codice **non è richiesta**.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da effettuarsi presso le aree e i luoghi in cui si devono essere svolti gli interventi oggetto dell'accordo quadro **non è obbligatorio**.

Se richiesto, il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo previo appuntamento da concordare con Il Comune committente.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata all'indirizzo protocollo@cert.comune.piolto.mi.it e alla seguente e-mail: lavori.pubblici@comune.piolto.mi.it deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo. La stazione appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvede ad acquisire le suddette attestazioni di avvenuto sopralluogo direttamente dal Comune committente/ concedente e il seggio di gara provvede alla verifica delle stesse nell'ambito della valutazione della documentazione amministrativa di cui oltre.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso non viene rilasciata la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. n. 598 del 30 dicembre 2024 o successive delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 08/04/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta farà fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto sopra nel presente atto.

Per la presentazione dell'offerta occorre fare riferimento al documento "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" cui si rinvia integralmente.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema

L'Offerta è composta da :

- Documentazione amministrativa
- Offerta tecnica
- Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata

Si precisa inoltre che:

-l'offerta è vincolante per il concorrente;

-con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'offerta il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione - conforme all'Allegato - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", - nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo sopra riportato, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica.

La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema. Successivamente, i concorrenti che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta, potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta, la cui data di svolgimento, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo relativo alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

La Stazione Appaltante, al di fuori dei casi di cui sopra e nel rispetto del principio di par condicio fra tutti gli operatori economici concorrenti, può richiedere, anche entro un termine perentorio, chiarimenti in merito ai documenti ed alle dichiarazioni presentate in sede di offerta, compresi i provvedimenti di qualsiasi natura, nel loro testo integrale, riportati dai concorrenti o ogni altra documentazione ritenuta necessaria ai fini di una valutazione della sussistenza dei requisiti di partecipazione. In assenza di riscontro, la Stazione Appaltante si determinerà in base ai soli elementi in suo possesso.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SINTEL di e-procurement – sezione Procedure -e inserisce a sistema nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
- Response xml del DGUE;
- *Eventuale* procura;
- *Eventuale* Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto sotto riportato;
- *Eventuale* Documentazione per i soggetti associati di cui al punto sotto riportato;
- Documentazione attestante il pagamento del bollo;
- Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- (*Eventuale se ricorre il caso*) Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità secondo quanto previsto nel presente disciplinare;
- Attestazione SOA;
- Relazione riportante le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti ai fini del rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere previste nel presente atto;

L'operatore economico inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
DOCUMENTO	BUSTA
Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative	amministrativa
Response.xml del DGUE	amministrativa
<i>Eventuale</i> - Procura	amministrativa
<i>Eventuale</i> - Documentazione in caso di avvalimento	amministrativa
<i>Eventuale</i> - Documentazione per i soggetti associati	amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	amministrativa
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	amministrativa
<i>Eventuale</i> - Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di cui al presente disciplinare	amministrativa
Attestazione/i SOA	amministrativa

Ai fini del rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere previste nel presente atto, il concorrente allega una relazione riportante le modalità con cui intende adempiere agli impegni assunti	amministrativa
---	----------------

Tali documenti dovranno essere allegati in Sintel utilizzando gli appositi campi disponibili, attraverso la funzionalità “Invia offerta”.

Si precisa, che, qualora l’operatore necessiti di allegare più di un documento per campo Sintel, essi dovranno essere aggregati in un unico file compresso, non firmato digitalmente, in formato elettronico .zip oppure .rar oppure .7z oppure equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nelle “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative è redatta secondo il modello di cui all’allegato 1 .

La domanda e le relative dichiarazioni integrative sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n 82/2025:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di €. 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban

IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare il contrassegno telematico del valore di euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente deve produrre la "Response.xml" del DGUE compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta (CON UNA FIRMA DIGITALE CHE CONSENTA DI CONSERVARNE IL FORMATO xml AD ES. CON LA FIRMA CADES CON ESTENSIONE p.7m) dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GIEIE e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, ove pertinente B e ove pertinente C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
- nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;

nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella sezione B il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazioni che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione indicata nel disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di c.d. subappalto non necessario, la mancata indicazione in sede di gara della dichiarazione relativa al subappalto, utilizzando l'apposita sezione del DGUE, farà decadere il diritto per l'aggiudicatario di richiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto

In caso di c.d. subappalto necessario/qualificante con riferimento alle categorie scorporabili non possedute - applicabile agli operatori economici comunque in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti la Categoria Prevalente per classifica adeguata all'intero importo dei lavori - la mancata indicazione, all'atto dell'offerta, delle categorie per le quali è necessario ricorrere al subappalto, costituisce motivo di esclusione, in quanto non sanabile con il soccorso istruttorio. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio costituiti o costituendi, ovvero da aggregazione di imprese di rete, la dichiarazione sopra richiesta viene resa dall'impresa mandataria o che rivestirà tale ruolo, o dall'organo comune nelle "reti" che ne sono provviste.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale

Parte III – Motivi di esclusione.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e 4. Si precisa che relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98 comma 3 lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio. restano ferme le condizioni e i presupposti di cui all'allegato II.10 del codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecniche – professionali di cui al paragrafo 6.3 lettere a) e b) del presente disciplinare. In tale sezione dovranno essere indicati sia il possesso delle Soa sopra previste sia i contratti analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura specificando: oggetto, committente, periodo, importo

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "Response xml" del DGUE.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la "Response xml" del DGUE dell'ausiliaria e:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento;

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti di lavori/ servizi, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del lavoro/servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del lavoro/ servizio, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti di lavori/ servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti di lavori/ servizi, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti di lavori/ servizi ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti di lavori/servizi ovvero la percentuale in caso di lavori/servizi indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli

Per i consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - (o, in alternativa,)
 - a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
 - b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ... [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da...;
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da...;
 - d) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - e) che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - f) [solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

- g) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
(o, in alternativa)
- h) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
(o, in alternativa)
- i) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale
- j) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella piattaforma secondo le modalità sotto indicate a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto relativamente alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

Allega a sistema, nell'apposito campo "offerta tecnica", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito riportati, sottoscritti singolarmente con firma digitale dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa) e secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative:

- ✓ la relazione tecnica, contenente una proposta tecnico – organizzativa che illustra con riferimento ai criteri di valutazione indicati oltre, gli elementi richiesti nei suddetti criteri cui si rinvia integralmente e cui i concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente;
- ✓ *Eventuale*, qualora offerto: la documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari A5, A6 e A7 così come indicata oltre;

L'operatore economico che intende avanzare una richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo allegato II.5 del Codice.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce a sistema nella busta economica la documentazione indicata nella tabella che segue:

OFFERTA ECONOMICA	
DOCUMENTO	BUSTA

Offerta economica (generata dal sistema)	economica
<i>Eventuale</i> - solo ove il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello richiesto nel presente atto : dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria dell'equivalenza .	economica
<i>Eventuale</i> - Giustificazioni secondo il modello allegato 5	economica

L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1 relativamente alla domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

L'offerta economica deve indicare a pena di esclusione i seguenti elementi:

Campo "Offerta economica"

Nel Campo "offerta economica" il concorrente dovrà inserire a sistema il ribasso offerto.

Campo "Costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico".

Nel campo "costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico" il concorrente dovrà inserire l'importo stimato per i propri costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenze"

Nel Campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenze" il Concorrente dovrà inserire il valore degli oneri di sicurezza per rischi da interferenze di cui al D.Lgs. 81/2008 nonché degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, individuato dalla Stazione Appaltante in euro **238.400,00**.

Campo "Costi della manodopera"

Nel campo "costi della manodopera" il concorrente dovrà inserire l'importo dei costi della manodopera riferiti alle attività oggetto dell'accordo quadro. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi e compilando il modello allegato 5.

La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;

Campo "Giustificazioni", eventuale, il concorrente allega in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relativi alle voci di prezzo e di costo che gli hanno permesso di formulare l'offerta presentata nonché i giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, allegando il modello allegato All.5 giustificazioni. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione,

Campo "CCNL", eventuale, solo in caso il CCNL applicato dall'operatore economico sia diverso da quello richiesto negli atti di gara e il concorrente non abbia dichiarato nella dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui al modello allegato 1 di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato negli atti di gara nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata: il concorrente in tal caso, dovrà inserire una dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione del contratto, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

17.1 FIRMA DIGITALE E INVIO DELL'OFFERTA

Ai fini della firma dei dati caricati nello spazio dedicato al concorrente e descritti ai precedenti paragrafi ma non ancora sottoscritti e ai fini, quindi dell'invio e della presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara, il concorrente dovrà, all'apposito step 4 del percorso "Invia offerta":

- 1 Scaricare dalla schermata a Sistema denominata "**Firma digitale dell'offerta**", il documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il ribasso offerto (cfr.: quanto indicato sopra oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash descritti nel documento *Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel*, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
- 2 Sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato pdf di cui al precedente punto 1 e riepilogativo dell'offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale – secondo le modalità di cui alle "*Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel*" – dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere allegata nella Documentazione Amministrativa). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nelle "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*";

Si rammenta che il pdf d'offerta di cui al presente punto costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato, a pena d'esclusione in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

- 3 Allegare a Sistema il documento d'offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell'offerta.

Le eventuali modifiche degli *hash* saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte degli organi di valutazione delle differenti fasi della procedura e, se ritenute essenziali, saranno oggetto di esclusione.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- ☐ in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell'offerta: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui alle "*Modalità tecniche di utilizzo Piattaforma Sintel*";
- ☐ in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere allegata al campo "Procura" di cui al precedente paragrafo) di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda/consorzianda).

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "**Riepilogo ed invio dell'offerta**" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo l'invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
Totale	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati sotto con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto-

Con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica.

OFFERTA TECNICA:		max 70 punti
A.1	Qualità e quantità dei macchinari di cui si garantisce l'immediata disponibilità per l'espletamento dei lavori	PUNTI D max 22 punti
A.2	Elementi tecnici e gestionali del cantiere	PUNTI D max 20 punti
A.3	Lavori di manutenzione straordinaria analoghi a quelli oggetto dell'accordo quadro svolti nell'ultimo quinquennio	PUNTI Q max 6 punti
A.4	Personale a supporto – composizione squadre tipo	PUNTI T max 16 punti
A.5	Certificazione di gestione ambientale	PUNTI T max 2 punti
A.6	Certificazione di gestione salute e sicurezza dei lavoratori	PUNTI T max 2 punti
A.7	Certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 in conformità alla norme UNI PdR 125/:2022	PUNTI T max 2 punti

CRITERIO A.1		
A.1	Qualità e quantità dei macchinari di cui si garantisce l'immediata disponibilità per l'espletamento lavori <i>[tabella riassuntiva su foglio di calcolo Microsoft Excel o LibreOffice Calc]</i>	Punteggio D massimo P _{A.1} = 22

Per valutare la qualità e quantità della dotazione di macchinari di cui l'impresa può garantire la piena e immediata disponibilità per l'espletamento dei lavori oggetto della gara, il concorrente dovrà fornire l'elenco dei macchinari di recente immatricolazione in diretto possesso dell'impresa offerente.

Potranno essere considerati anche mezzi disponibili mediante contratto di leasing o noleggio strumentale/operativo a lungo termine in vigore al momento della presentazione dell'offerta.

Le tipologie di macchinari che saranno presi in considerazione, in quanto particolarmente attinenti alle lavorazioni di progetto, sono i seguenti:

1. per trasporto materiali: autocarro della portata utile compresa tra 3500 e 15000 kg;
2. per fresatura asportazione e carico di materiale: unità standard;
3. per fresatura asportazione e carico di materiale: unità ridotta (150 cm);
4. per pulizia strade: autospazzatrice con spazzole rotanti e contenitore rifiuti;
5. per spruzzatura emulsione bitumonosa: autocarro con cisterna riscaldata e barra spruzzatrice;
6. per posa di conglomerato bituminoso: vibrofinitrice unità standard;
7. per posa di conglomerato bituminoso: vibrofinitrice unità ridotta;
8. per costipazione del nuovo strato: rullo vibranti di massa compresa tra 5 t e 12t;
9. per trasporto materiale bituminoso: autocarro di portata utile compresa tra 13000 e 21000 kg;
10. per formazione asfalto colato: bonza munita di idoneo miscelatore per marciapiedi;
11. per formazione asfalto colato: bonza munita di idoneo miscelatore per la riparazione di buche o fratture di lieve entità di superfici carrabili;
12. per la movimentazione, per le opere di scavo e demolizione: escavatore a pala gommata dotato di idonei equipaggiamenti di lavoro;
13. per le operazioni di scavo per basse profondità e piccole dimensioni: mini escavatore dotato di idonei equipaggiamenti di lavoro;
14. per la disostruzione delle tubature di scarico: macchina disotturatrice a motore;
15. per lo spurgo dei pozzetti o delle tubazioni: macchina autocarrata tipo combinata per spurghi con aspirazione di fanghi e lavaggio ad alta pressione di reti fognarie, dotati di cisterne suddivise per fanghi e acqua pulita;
16. per il tracciamento di segnaletica orizzontale: macchina traccialinee ad alta pressione per vernici a spruzzo;

Per ognuna delle macchine di cui sopra l'impresa dovrà fornire :

1	Tipologia automezzo / mezzo d'opera / mezzo di sollevamento (esempio autocarro scavatore autogrù)
2	Marca / Modello
3	Targa (ove applicabile) / matricola
4	Data immatricolazione
5	Copia carta di circolazione
6	Documento che alla data di presentazione dell'offerta attesti la proprietà / contratto di leasing o di noleggio strumentale/operativo a lungo termine
7	Fotografia rappresentativa

Qualora non vengano fornite tutte le informazioni e documenti sopra elencati riferite ad un mezzo, quest'ultimo non sarà valutato.

Non saranno inoltre valutati i mezzi con data di immatricolazione anteriore al 01/01/2015.

Attribuzione del punteggio P_{A.1}

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di 22 punti.

Per la valutazione del presente criterio i concorrenti dovranno presentare oltre alla documentazione prevista per ciascun macchinario una Tabella riassuntiva su foglio di calcolo (Microsoft Excel o LibreOffice Calc) contenente le seguenti informazioni e collegamenti ipertestuali (*Link*) ai diversi documenti allegati in formato PDF (Portable Document Format).

In caso di partecipazione in RTI o Consorzio il punteggio sarà attribuito in caso di dimostrazione della piena disponibilità dei macchinari da parte di uno qualunque dei componenti del RTI / dal Consorzio o suo esecutore indicato in sede di gara.

Tipologia automezzo / mezzo d'opera / mezzo di sollevamento (esempio autocarro scavatore autogrù)	Marca / Modello	Targa (ove applicabile) / matricola	Data immatricolazione	Link pdf Carta di circolazione	Link Documento che attesti la proprietà / contratto di leasing o di noleggio strumentale/operativo a lungo termine alla data di presentazione dell'offerta	Link pdf Fotografie significative del mezzo

Ulteriori informazioni, non verranno considerate per la valutazione.

CRITERIO A.2		
A.2	Elementi tecnici e gestionali del cantiere <i>[max 4 facciate di testo formato A4 più elaborati grafici]</i>	Punteggio D massimo P _{A.2} = 20

Sulla base delle lavorazioni previste nei documenti in appalto, il concorrente dovrà descrivere in maniera dettagliata le modalità di allestimento del cantiere (congruentemente con quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002 schemi segnaletici, differenziati per in modo da limitare al massimo le interferenze con il traffico veicolare e pedonale in termini di capacità e di sicurezza per ciascuna delle seguenti tipologie di intervento:

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO:

Rimozione dello strato superficiale logorato con fresatura a freddo, pulitura/rimozione del fresato con conferimento in impianti autorizzati e ove necessario, ripristino dei piani originali con la messa in quota dei chiusini esistenti.

Stesura di conglomerato bituminoso a caldo e rullatura dello stesso.

Tracciamento segnaletica orizzontale ai sensi del codice della strada e suo regolamento attuativo.

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NATURALE:

Riassetto generalizzato con medi rifacimenti di pavimentazioni in masselli di granito e relativa sigillatura.

Le modalità di allestimento del cantiere saranno riferite ad una strada urbana, con le seguenti caratteristiche geometriche:

- marciapiede, su entrambi i lati della carreggiata, di larghezza pari a 2,5 m;
- carreggiata stradale di larghezza complessiva pari a 12 m composta da due fasce laterali di sosta di larghezza pari a 2 m e due corsie (una per senso di marcia) di larghezza pari a 4 m ciascuna.

INTERVENTI SU BARRIERE STRADALI (GUARD-RAIL DI VARIE TIPOLOGIE), PARAPETTI, TRANSENNE, E BALAUSTRATE DI PROTEZIONE:

Ripristino di barriere elastiche e ripristino, sostituzione e integrazione di transenne e parapetti.

Ripristino, sostituzione e integrazioni di dissuasori della sosta.

Le modalità di allestimento del cantiere saranno riferite ad una strada urbana di scorrimento con le seguenti caratteristiche geometriche:

- carreggiata stradale di larghezza complessiva pari a 17,5 m composta da due corsie per senso di marcia di larghezza complessiva pari a 6,5 m (3.25 m per corsia), banchine laterali di larghezza pari a 1 m e spartitraffico centrale pari 2,5 metri.

Attribuzione del punteggio P_{A.2}

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di 20 punti alla proposta che, a parere della commissione giudicatrice, meglio descriverà le modalità di allestimento del cantieri, per tutti gli interventi sopra descritti, nel rispetto dei quattro principi fondamentali (adattamento, coerenza, credibilità, visibilità e leggibilità), con

corretta applicazione delle soluzioni tecniche indicate dal in generale a chi opera nel cantiere, garantendo al contempo le migliori condizioni di fluidità alla circolazione veicolare e pedonale.

Per la valutazione del presente criterio i concorrenti dovranno presentare una relazione sintetica.

La sinteticità sarà apprezzata dalla Commissione Giudicatrice come criterio generale.

La relazione dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da elaborati grafici illustranti con chiarezza le soluzioni proposte.

Relazioni prive di elaborati grafici non verranno prese in considerazione per la valutazione.

Il concorrente si impegna a rispettare in sede di esecuzione quanto indicato.

CRITERIO A.3		
A.3	Lavori di manutenzione straordinaria analoghi a quelli in appalto svolti nell'ultimo quinquennio	Punteggio Q massimo P _{A.3} = 6

Il concorrente dovrà fornire l'elenco (come da Tabella 1 da compilare a cura del concorrente) dei lavori iniziati, conclusi e collaudati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, riguardanti lavori di manutenzione straordinaria, esclusivamente in ambito urbano, delle carreggiate stradali e marciapiedi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo per "lavori di manutenzione straordinaria, esclusivamente in ambito urbano, delle carreggiate stradali e marciapiedi" si intendono :

- Interventi di ripristino delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;
- Interventi di ripristino delle pavimentazioni in pietra naturale;
- Interventi di riordino dei marciapiedi;
- Interventi di rifacimento allacciature e tombinature stradali;
- Interventi di rigenerazione urbana di spazi stradali;
- Interventi su barriere stradali (New Jersey e Guard-Rail di varie tipologie), parapetti, transenne, e balaustre di protezione.

I lavori inseriti nell'elenco dovranno risultare dai Certificati di Collaudo o Regolare Esecuzione rilasciati in data antecedente alla presentazione dell'offerta che dovranno essere allegati a detto elenco in copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000.

L'importo della singola attività (importo lavori) deve essere superiore a 150.000 € (IVA esclusa), come desumibile dal certificato di regolare esecuzione e/o dal certificato di collaudo.

Qualora l'importo lavori eseguito dall'operatore economico non fosse chiaramente desumibile dal certificato di regolare esecuzione e/o dal certificato di collaudo dovrà essere presentato anche il C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori) corrispondente ai lavori eseguiti.

Sarà assegnato il solo punteggio corrispondente all'importo dei lavori indicato nei Certificati di Collaudo/Certificati di Regolare Esecuzione presentati, e/o nei Certificati di Esecuzione Lavori nel caso di cui al capoverso che precede.

Qualora vengono presentati esclusivamente i C.E.L. (Certificato di Esecuzione Lavori), i lavori analoghi non saranno valutati e verrà attribuito il punteggio pari a 0 (zero).

La documentazione di cui sopra può riguardare nel caso di Concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi o da consorziarsi lavori, singolarmente considerati, prestati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio.

Attribuzione del punteggio P_{A.3}

Il punteggio P_{A.3} sarà calcolato secondo la seguente formula :

$$P_{A.3} = V_{(a)A.3} \times 6$$

dove:

$V_{(a)A.3}$ è il coefficiente variabile tra 0 e 1, risultante dalla tabella 1, da compilarsi a carico del concorrente, corrispondente all'importo dei lavori risultanti dai certificati di collaudo o Regolare Esecuzione (al netto del ribasso d'asta e IVA) in MLN di euro dei contratti corrispondenti agli interventi elencati dal concorrente del quinquennio antecedente la gara (verrà considerato il totale massimo di 1 MLN di euro – esempio 0,92 MLN di euro = $0,92 \times 6 =$ punteggio attribuito 5,52)

TABELLA 1 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO					
Periodo di riferimento (quinquennio antecedente la pubblicazione del bando)		Committente	Oggetto del Contratto	Tipologia lavori oggetto di intervento	A.3 importo lavori netto indicato nel collaudo o CRE
Inizio lavori (A) il	Collaudo/CRE (B) il				
gg/mm/aaaa	gg/mm/aaaa	Nominativo	Riferimenti appalto		MLN di €
			Σ totale contratti numero		Σ totale importo lavori netto MLN di € (max 1 MLN di euro coefficiente $V_{(a)A.3}$)

In caso di prestazioni effettuate in ATI o in subappalto, dalla documentazione presentata dovrà risultare lo specifico importo dei lavori eseguiti dall'impresa partecipante l'ATI o dall'impresa subappaltatrice; in assenza di tale specifica l'intervento non verrà preso in considerazione e verrà attribuito il punteggio pari a 0 (zero).

N.B.: il punteggio verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

CRITERIO A.4		
A.4	Personale a supporto – Composizione squadre tipo	Punteggio T massimo $P_{A.4} = 16$

Sarà valutato il personale, fornito dal concorrente, a supporto dell'appalto, sulla base del numero di squadre/addetti e delle loro qualifiche.

Come previsto dal Capitolato speciale d'Appalto il numero di addetti forniti a supporto dei vari appalti specifici che saranno affidati nel corso dell'accordo quadro non dovrà essere inferiore a 12 (dodici) corrispondenti, in normali condizioni di operatività, alle seguenti n. 3 (tre) squadre tipo così composte:

- Una squadra tipo formata da: n. 4 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per l'esecuzione delle opere di ripavimentazione stradale;
- Una squadra tipo formata da: n. 2 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per interventi sui marciapiedi e pavimentazione lapidee;
- Una squadra tipo formata da: n. 2 operai comuni, per piccoli interventi manutentivi urgenti;

Il punteggio $P_{A.4}$ variabile da 0 a 16, sarà assegnato come dalle tabelle sotto riportate:

Squadra	Composizione squadra tipo	Punteggio $P_{A.4}$
Squadre tipo minime garantite come previsto dal Capitolato d'appalto pari a n. 3 squadre e n. 12 addetti	<ul style="list-style-type: none"> • Una squadra tipo formata da: n. 4 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per l'esecuzione delle opere di ripavimentazione stradale; • Una squadra tipo formata da: n. 2 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per interventi sui marciapiedi e pavimentazione lapidee; • Una squadra tipo formata da: n. 2 operai comuni, per piccoli interventi manutentivi urgenti (lunedì); 	0 (zero)

Squadre tipo in aggiunta alle squadre minime garantite come previsto dal Capitolato pari a n. 4 squadre e n. 14 addetti	<ul style="list-style-type: none"> Una squadra tipo formata da: n. 4 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per l'esecuzione delle opere di ripavimentazione stradale; Una squadra tipo formata da: n. 2 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per interventi sui marciapiedi e pavimentazione lapidee; Una squadra tipo formata da: n. 2 operai comuni, per piccoli interventi manutentivi giornalieri (lunedì); Una squadra tipo formata da: n. 2 operai comuni, per piccoli interventi manutentivi urgenti (giovedì); 	10 (dieci)
Squadre tipo in aggiunta alle n. 4 squadre e n. 14 addetti come previsto dal Capitolato pari a n. 5 squadre e n. 16 addetti	<ul style="list-style-type: none"> Una squadra tipo formata da: n. 4 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per l'esecuzione delle opere di ripavimentazione stradale; Una squadra tipo formata da: n. 2 operai specializzati e n. 2 operai comuni, per interventi sui marciapiedi e pavimentazione lapidee; Una squadra tipo formata da: n. 2 operai comuni, per piccoli interventi manutentivi giornalieri (lunedì); Una squadra tipo formata da: n. 2 operai comuni, per piccoli interventi manutentivi giornalieri (mercoledì); Una squadra tipo formata da: n. 2 operai comuni, per piccoli interventi manutentivi urgenti (venerdì); 	16 (sedici)

CRITERIO A.5		
A.5	Certificazione ISO 14001: 2015 – Sistema di Gestione Ambientale	Punteggio T massimo P _{A.5} = 2

Documentazione a comprova: relativamente a detto criterio il concorrente allega copia della certificazione richiesta. Tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta. In caso di mancata produzione di detta documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti a condizione che il possesso della certificazione predetta sia stato indicato dal concorrente in offerta tecnica. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni, affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di esito negativo o di inutile decorso del termine, il punteggio non verrà assegnato.

La certificazione oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto
A comprova del possesso della certificazione indicata, **il concorrente dovrà inserire nel plico - Offerta Tecnica copia della certificazione stessa.**

Si precisa che:

- in caso di **raggruppamenti** temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente;
- in caso di **consorzi** di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) e c) e d) del codice (salvo il caso in cui concorrono per conto proprio), ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici;

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI

CRITERIO A.6		
A.6	Certificazione ISO 45001 – Sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori	Punteggio T massimo P _{A.6} = 2

Documentazione a comprova: relativamente a detto criterio il concorrente allega copia della certificazione richiesta. Tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta.

In caso di mancata produzione di detta documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti a condizione che il possesso della certificazione predetta sia stato indicato dal concorrente in offerta tecnica. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni, affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di esito negativo o di inutile decorso del termine, il punteggio non verrà assegnato.

La certificazione oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

A comprova del possesso della certificazione indicata, **il concorrente dovrà inserire nel plico - Offerta Tecnica copia della certificazione stessa.**

Si precisa che:

- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente;
- in caso di **consorzi** di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) e c) e d) del codice (salvo il caso in cui concorrono per conto proprio), ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

CRITERIO A.7		
A.7	Certificazione in materia di parità di genere di cui all'articolo 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 in conformità alla norma UNI PdR 125:2022	Punteggio T massimo P _{A.7} = 2

Documentazione a comprova: relativamente a detto criterio il concorrente allega copia della certificazione richiesta. Tale documentazione non costituirà parte integrante dell'offerta.

In caso di mancata produzione di detta documentazione ovvero qualora sussistano dubbi in ordine alla sua validità, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti a condizione che il possesso della certificazione predetta sia stato indicato dal concorrente in offerta tecnica. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine, non inferiore a 5 giorni e non superiore a dieci giorni, affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di esito negativo o di inutile decorso del termine, il punteggio non verrà assegnato.

La certificazione dovrà essere stata rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accreditamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 170

21-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022)

La certificazione oltre ad essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, dovrà essere posseduta, in caso di aggiudicazione, per tutto il tempo di durata del contratto.

A comprova del possesso della certificazione indicata, **il concorrente dovrà inserire nel plico - Offerta Tecnica copia della certificazione stessa.**

Si precisa che:

- in caso di **raggruppamenti** temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente;

- in caso di **consorzi** di cui all'articolo 65 comma 2 lettere b) e c) e d) del codice (salvo il caso in cui concorrono per conto proprio), ai fini dell'attribuzione del punteggio, la certificazione deve essere posseduta da tutte le consorziate esecutrici;

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI

L'offerta tecnica non dovrà contenere alcuna indicazione che consenta di ricavare, anche solo indirettamente, elementi economici dell'offerta.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale ("D"), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie se vi saranno almeno n. 3 offerte.

Il confronto a coppie avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta, per ogni elemento di valutazione, in confronto con tutte le altre, secondo i parametri indicati nel presente atto e nei documenti della procedura.

Ciascun commissario, per ogni elemento di valutazione, confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero degli operatori offerenti meno uno, indicando i singoli operatori economici offerenti; in ciascuna casella viene collocato l'operatore offerente corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocati nella casella entrambi gli operatori offerenti, assegnando un punto ad entrambi.

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi nel modo seguente: per ogni elemento di valutazione si trasforma la somma delle preferenze attribuite dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno.

Per il coefficiente e quindi il punteggio totale di ciascuna offerta, si considerano le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. punteggio totale: 20,2367 punteggio considerato: 20,23).

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a n. 3:

A CIASCUNO DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI VALUTABILI SU BASE DISCREZIONALE È ASSEGNATO UN PUNTEGGIO DISCREZIONALE MEDIANTE L'ATTRIBUZIONE DI UN COEFFICIENTE VARIABILE DA ZERO AD UNO DA PARTE DI CIASCUN COMMISSARIO, SULLA BASE DEI SEGUENTI LIVELLI DI VALUTAZIONE:

Coefficiente 1,00	Valutazione: ottimo Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,90	Valutazione: distinto Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto significativo, completo e definito rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,80	Valutazione: buono Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto significativo e completo, rispetto ai mandati previsti dal capitolato

Coefficiente 0,70	Valutazione: discreto Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto significativo ma non completo, rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,60	Valutazione: sufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,50	Valutazione: superficiale Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto parziale rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,40	Valutazione: scarso Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto parziale e frammentario rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,30	Valutazione: insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto superficiale e incompleto rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,20	Valutazione: gravemente insufficiente Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto non adeguato rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,10	Valutazione: fuori tema Giudizio sintetico: l'elemento valutato all'interno dell'offerta considerata è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai mandati previsti dal capitolato
Coefficiente 0,00	Elemento non trattato

I valori sopra riportati (da 0 a 1) sono gli unici ammissibili; non possono essere assegnati numeri negativi, intermedi o superiori a 1.

Si precisa che il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio e/o sub criterio discrezionale esaminato è il seguente: la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio e/o sub in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo, considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. media: 20,2367 media considerata: 20,23).

Successivamente, la Commissione provvederà a trasformare i coefficienti provvisori così attribuiti in coefficienti definitivi, assegnando un coefficiente pari a 1 all'offerta che in quel criterio e/o sotto criterio esaminato ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e proporzionando ad esso i coefficienti attribuiti alle altre offerte, considerando le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. coefficiente: 20,2367 coefficiente attribuito: 20,23).

[In caso di criteri quantitativi] A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula sopra indicata

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula “bilineare”

$$\begin{cases} C_i = X \cdot \left(\frac{A_i}{A_{soglia}} \right) A_i \leq A_{soglia} \\ C_i = X + (1 - X) \cdot \left[\frac{(A_i - A_{soglia})}{(A_{max} - A_{soglia})} \right] A_i > A_{soglia} \end{cases}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{soglia} = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti

$X = 0,85$ [indicare nei documenti di gara la percentuale applicata]

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo:

per quanto riguarda l'offerta tecnica: il coefficiente attribuito con la modalità specificata sopra, moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione qualitativo darà il relativo punteggio assegnato; qualora un criterio sia suddiviso in subcriteri, il punteggio assegnato al criterio corrisponde alla somma dei punteggi assegnati ai relativi sub-criteri. A ciò si sommeranno i punteggi quantitativi.

La somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri dà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica.

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di riparametrazione:

I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva, nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato, attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Per quanto concerne l'offerta economica, il punteggio è attribuito secondo quanto sopra indicato

Infine, per ciascun concorrente si sommano i punteggi definitivi assegnati per l'offerta tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica e si determina così la graduatoria finale, dando atto che la migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (P totale) più alto, che sarà ottenuto sommando il “Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):

$P \text{ totale} = PT + PE$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione, per l'attribuzione dei punteggi alle offerte, metodologie di calcolo che generano una “interdipendenza” tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla “revisione” dei

punteggi tecnici e/o economici, a seconda della fase in cui avviene l'esclusione o la non conferma dell'offerta, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'offerta.

Nel caso in cui dovessero rimanere solo due offerte valide, limitatamente ai punteggi tecnici attribuiti con il confronto a coppie, la regola sopra indicata non troverà applicazione e pertanto non si procederà ad alcuna revisione di detti punteggi.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice.

A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente"

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il Rup potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La valutazione della documentazione amministrativa è operata da un Seggio di gara costituito dall'Autorità di gara e da due responsabili di procedimento nominati dal Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC ed è effettuata attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il Rup gestirà la fase di verifica dell'anomalia delle offerte potendosi avvalere della Commissione Giudicatrice.

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 08/04/2026 alle ore 11.00 o nella diversa data che sarà eventualmente comunicata a tutti i concorrenti.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra data o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che alle operazioni sopra indicate i concorrenti interessati potranno assistere collegandosi da remoto, previa richiesta da effettuarsi tramite la piattaforma entro il giorno antecedente la data della prima seduta indicata nel presente atto, secondo le indicazioni che saranno loro fornite in risposta alla richiesta presentata.

I giorni e orari di eventuali successive sedute (rispetto a quella già indicata nel presente atto) saranno comunicate attraverso la piattaforma Sintel.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'**inversione procedimentale** e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a N.10.

In tal caso, qualora si dovesse esercitare detta facoltà, si procederà preliminarmente nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo Anac come meglio precisato nei successivi punti. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi alla verifica dell'anomalia ed in parallelo alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24 .

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a :

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 , se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora si esercitasse la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale, la procedura di aggiudicazione sarà dichiarata aperta il giorno ed orario sopra indicato - mediante operazioni da remoto condotte con sistemi telematici e secondo apposite istruzioni comunicate ai concorrenti che avranno fatto richiesta – dal Seggio di gara sopra indicato che procederà , in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema , allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Verificare la ricezione delle offerte ricevute e l'avvenuto pagamento del contributo Anac.
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, qualora diversa da quella indicata nel presente atto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei relativi documenti e la Commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente atto. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente atto e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo relativa alle comunicazioni del presente atto.

E' collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo comunicazioni del presente atto.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo comunicazioni del presente atto.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti i prezzi/ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità

IN CASO SI DOVESSERE ESERCITARE LA FACOLTA' DI INVERSIONE PROCEDIMENTALE:

La Commissione Giudicatrice darà evidenza della graduatoria al Seggio di gara sopra indicato che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività con riferimento al concorrente che ha presentato la miglior offerta:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Il Seggio di gara procede alla verifica di conformità di cui sopra anche nei confronti del secondo in graduatoria. Fermo quanto sopra, la stazione appaltante si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Parallelamente, laddove non vi siano offerte anomale secondo gli specifici criteri individuati al successivo paragrafo, la Commissione procederà nei confronti della migliore offerta alla verifica dei costi della manodopera e qualora siano inferiori a quelli indicati in sede di gara domanda al Rup la valutazione delle motivazioni inserenti al ribasso dei costi della manodopera e le eventuali verifiche di cui oltre.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il Rup avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega in sede di presentazione dell'offerta economica le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il Rup richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Rup, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Rup esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria e la comunica al Seggio di gara che se del caso, qualora sia stata esercitata la facoltà di inversione procedimentale, procederà nuovamente alla verifica della documentazione amministrativa così come indicata nel presente atto in capo alla nuova migliore offerta.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e la proposta di aggiudicazione sarà formalizzata con apposito atto del Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, il Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ci si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il Rup, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i negli atti di gara e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, il concorrente risultato primo ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto di accordo quadro è stipulato mediante forma pubblica amministrativa

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune in nome e per conto del quale è posta in essere la presente procedura, si riserva di decidere se in caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'articolo 50 comma 6 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di accordo quadro, i contratti applicativi, quelli di subappalto e i subcontraenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere:

- ✓ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- ✓ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ✓ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'accordo quadro comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link ove è possibile leggere i predetti documenti : <https://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/8> e su quello del Comune in nome e per conto del quale la procedura è attivata al seguente link dove è possibile leggere i predetti documenti: https://storico.comune.piolitello.mi.it/PortaleNet/portale/CadmoDriver_s_128424

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite la funzionalità "comunicazioni della procedura" della piattaforma Sintel.

Ai sensi dell'art. 36 D.Lgs n. 36/2023, tramite la medesima funzionalità, gli atti della procedura sono resi reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria.

Tramite la medesima funzionalità a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli artt. 3 bis e 22 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Rup Cuc al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tar Lombardia sezione Milano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

I dati raccolti sono acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza e del Comune in nome e per conto del quale la procedura è posta in essere, necessari per l'esecuzione della procedura di gara e per la gestione del contratto e trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono comunicati dal Concorrente al Comune e/o alla C.U.C. in ragione della partecipazione alla procedura di gara. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento

Il Comune di Vimodrone, in proprio e in qualità di Comune ove ha sede l'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza tra Comune di Vimodrone-Cassina de Pecchi, Pioltello Rodano e Cambiago (di seguito Ufficio comune operante come Cuc, o Cuc o Stazione Appaltante) è titolare del trattamento dei dati raccolti rispettivamente nell'ambito della propria attività di competenza in proprio e in funzione di Cuc e si trova in Vimodrone, via Cesare Battisti 54/56 e si potrà contattare ai seguenti riferimenti:

- Telefono: 02250771
- E-mail: protocollo@comune.vimodrone.milano.it
- Indirizzo PEC: comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

Gli altri Titolari del trattamento dei dati, nell'ambito delle proprie competenze e attività a loro attribuite dalla Convenzione in essere, sono: i Comuni di Cassina de Pecchi, Pioltello, Rodano, Cambiago e L'Azienda Speciale per la persona e la Famiglie FUTURA.

Gli stessi possono essere contattati ai seguenti riferimenti:

Comune di Pioltello: Telefono: 02/923661 PEC: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Comune di Cassina de Pecchi: Telefono 02.954401 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cassinadepecchi.mi.it

Comune di Rodano: Telefono 02.959595231 Indirizzo PEC: comune.rodano@pec.regione.lombardia.it

Comune di Cambiago: Telefono: 02/950821 Indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.cambiago.com

Azienda Speciale Servizi alla Persona e alla Famiglia FUTURA Indirizzo PEC: azienda.futura@pec.it

Identità e dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati titolare del trattamento

Il Comune di Vimodrone ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: rdp@comune.vimodrone.milano.it

Il Comune di Pioltello ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: privacy@comune.pioltello.mi.it

Comune di Cassina de Pecchi ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: privacy@barisellistudio.it

Comune di Rodano ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: consulenza@entionline.it

Comune di Cambiago ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dei dati (DPO) al seguente indirizzo: rdp@comune.cambiago.mi.it

L'Azienda FUTURA ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati a cui potranno essere indirizzate eventuali richieste in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti: privacy@aziendaefutura.org

Finalità del trattamento

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dalla Cuc e dai Comuni in nome e per conto dei quali le procedure di gara sono svolte, si segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini della gestione della gara e dell'aggiudicazione e ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del contratto in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antireciclaggio di cui al D.lgs. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Il trattamento avviene pertanto in esecuzione ad obblighi precontrattuali e contrattuali e di legge, in esecuzione ad obblighi di interesse pubblico e/o per difendere un diritto del Titolare o dell'Interessato. Tutti i dati acquisiti potranno essere trattati anche per fini di studio e analisi statistiche nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE 679/2016

Categoria di dati, base giuridica e natura del conferimento dei dati:

Il Concorrente è tenuto obbligatoriamente a fornire i dati alla C.U.C. e/o al Comune che ha indetto la gara in ragione degli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dall'avviso e/o bando di gara nonché gli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare e/o eseguire il contratto. Potranno essere trattati dati comuni, e se strettamente necessario, dati di tipo giudiziario. Le basi giuridiche del trattamento si rinvencono nell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) ed e), nonché art. 10 Regolamento UE 679/2016 e art. 2 octies Codice della Privacy

Destinatari dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale debitamente autorizzato della C.U.C. e del Comune per il quale si svolge la gara, che ne cura il procedimento di gara e/o la stipula del contratto e/o l'esecuzione dello stesso o si occupa delle analisi per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla C.U.C. e/o al Comune per il quale la procedura di gara è svolta, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, agli altri Enti per i quali la comunicazione è prevista, come a titolo esemplificativo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati a terzi che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e D. Lgs 50/2016;
- comunicati a fornitori nominati responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016.

Alcuni dati, quali la denominazione/ il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione, potranno essere comunicati e/o diffusi tramite i siti istituzionali in adempimento ad obblighi di legge. In particolare, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto che i dati e la documentazione che la legge impone di diffondere, siano pubblicati, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale della C.U.C e del Comune per il quale la procedura di gara si è svolta. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla C.U.C. e dal Comune, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Modalità del trattamento e fonte dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla C.U.C e/o dai Comuni in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE n. 679/2016. I dati trattati sono quelli comunicati in sede di partecipazione alla gara. La C.U.C. e/o il Comune interessato potranno effettuare dei controlli, anche confrontando banche dati di enti terzi, al fine di effettuare le richieste previste ex lege.

Trasferimento di dati all'estero

Il trattamento dei dati avviene generalmente in Europa. In caso di trasferimento di dati fuori dall'Unione Europea, esclusivamente in esecuzione ad obblighi di legge previsti per particolari gare, il Titolare garantisce sin da ora che lo stesso avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Ue 679/2016.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni i) dall'aggiudicazione definitiva per quanto concerne la C.U.C. e ii) 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per quanto concerne il Comune per il quale è stata svolta la procedura. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche successivamente, laddove previsto per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato e profilazione

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati, ivi compresa la profilazione.

I diritti dell'interessato

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss del Regolamento UE 679/2016. In particolare, l'interessato, nei modi e nei limiti previsti dalla normativa, ha il diritto di:

- ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- accedere ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo.
- richiedere la rettifica e, nei casi previsti dalla normativa, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento;
- opporsi, nei casi previsti e per motivi legittimi, al loro trattamento;

Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei dati, ai riferimenti indicati in epigrafe. Potrà altresì:

- proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati o ricorso innanzi all'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

Preso atto delle informazioni sopra indicate, il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e, ove necessario di consenso, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di gara e affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, per le finalità indicate nella presente informativa.

Si rimanda altresì, per completezza, alle specifiche informative ai sensi dell'art. 13 Gdpr degli altri Comuni, titolari dei trattamenti di dati svolti nell'ambito delle proprie competenze e delle attività a loro attribuite dalla Convenzione in essere.

Allegati:

All.1: Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

All. 1 bis: -REQUEST.XML - DGUE

All.2: Dichiarazione di conformità all'originale di documenti

All.3: Modalità tecniche utilizzo Piattaforma Sintel

All. 4: Dichiarazione in ordine all'avvalimento

All. 5: Giustificazioni

All. 6: Manifestazione di interesse – rettifica

All. 7: Rettifica dell'offerta

All. 8: Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo

All. 9 Modalità applicative clausola sociale di pari opportunità generazionale e di genere;

Codice di comportamento della Stazione Appaltante e del Comune di Pioltello

Elaborati progettuali

Il Responsabile dell'ufficio comune operante come

C.U.C

D.ssa Chiara Gregorini

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 07/03/2005 e norme collegate